

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA VI SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2012

Pubblico impiego. Concorsi.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939 – Pres. Volpe, Est. Boccia

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge e quelli in cui, mancando l'unanimità, uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni, la commissione di concorso può attribuire voti numerici, senza ulteriori spiegazioni e motivazioni, alle prove scritte e a quelle orali di un pubblico concorso.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ribadisce un orientamento costante della VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr. tra le altre, 18 ottobre 2011, n. 5597; 30 giugno 2011, n. 3890; 12 aprile 2011, n. 1612; 31 marzo 2011, n. 1996; 11 febbraio 2011, n. 913).

Processo amministrativo. Esecuzione del giudicato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2024 (ord.) - Pres. Severini, Est. De Nictolis

Va rimessa all'esame della Adunanza Plenaria la questione se possa essere proposto un ricorso d'ottemperanza, ovvero vada proposto un ricorso in sede di legittimità, quando vi sia stato un giudicato di annullamento di atti riguardanti una gara o un concorso e, in sede di rinnovazione degli atti annullati, l'amministrazione emani ulteriori provvedimenti non soddisfattivi dell'interesse del ricorrente.

[Link al testo ordinanza](#)

L'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria solleva delicate questioni sulle connessioni esistenti tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale e quello per cui le valutazioni discrezionali dell'amministrazione, sia pure rese in sede di rinnovazione di atti annullati, sono di per sé insindacabili nel merito, salva la deduzione dei profili di illegittimità per eccesso di potere.

Il principio tradizionale si è consolidato con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 1984 ed è quello per il quale il giudizio d'ottemperanza è proponibile quando - in sede di rinnovazione dell'atto - vi è l'elusione della statuizione del giudice.

La proponibilità del giudizio d'ottemperanza, per ogni caso in cui è emesso un atto in sede di rinnovazione del provvedimento, se da un lato può agevolare una più rapida definizione della controversia sul piano sostanziale, rischia di far ricadere sul giudice le scelte finali, rimesse alle competenze, valutazioni e responsabilità dell'amministrazione.

Contratti pubblici. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Soa.

Consiglio di Stato, Sez. VI 5 aprile 2012, n. 2025 (ord.) - Pres. Volpe, Est. Lopilato

Vanno rimesse all'esame dell'Adunanza Plenaria le questioni: a) se il sistema a regime previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 15-bis (commi 1 e 5) del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sostituito dall'art. 1 d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, nello stabilire l'efficacia quinquennale dell'attestazione S.O.A., attribuisca alla verifica triennale una valenza costitutiva (con la conseguenza che l'attestazione perde efficacia se non è chiesta la verifica) ovvero non costitutiva (con la conseguenza che la sua efficacia viene meno solo nel caso di suo negativo del controllo); b) se il sistema transitorio previsto dal medesimo art. 15, comma 5, secondo periodo, nel prevedere la proroga sino a cinque anni della efficacia delle attestazioni già rilasciate, imponga anch'esso una verifica triennale e, nel caso affermativo, se questa avvia valenza costitutiva o non costitutiva.

[Link al testo ordinanza](#)

L'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria ha rilevato un contrasto di giurisprudenza (un orientamento ha escluso che la mancata verifica triennale comporti la perdita di efficacia della attestazione SOA: Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817; CGA, 8 gennaio 2008, n. 1; *contra*, Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3742).

Urbanistica. Piano regolatore.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2060 – Pres. Volpe, Est. Lopilato

Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali mirano ad attuare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica (ad esempio, vietando l'attività di vendita al dettaglio) e, in assenza di disposizioni che affermino la regola opposta, prevalgono rispetto alle difformi previsioni dei piani commerciali.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha ribadito una precedente consolidata giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3262; Sez. IV, 5 agosto 2005, n. 419), affermando che il principio della prevalenza delle previsioni urbanistiche si applica anche nell'ambito dell'ordinamento vigente nel territorio della Provincia di Bolzano, salve le disposizioni che prevedano una regola opposta.

Università. Numero chiuso.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2063 - Pres. Coraggio, Est. Contessa

L'ordinamento comunitario distingue le 'procedure di ammissione' in tema di percorsi formativi (per i quali l'art. 165 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea demanda all'Unione il compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni), il 'riconoscimento dei titoli di studio e professionali' (disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206) e il c.d. 'riconoscimento accademico' (che consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro). Il 'riconoscimento accademico' non è disciplinato da misure di armonizzazione o di ravvicinamento

delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri, sicché, a maggior ragione, la legislazione nazionale (nella specie, la l.n. 264 del 1999) può precludere che cittadini italiani o comunitari, già iscritti in una facoltà universitaria della Romania, vadano iscritti in Università italiane e ad anni dei corsi di laurea, successivi al primo, cui si acceda a numero chiuso.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha di fatto impedito che la disciplina nazionale - sul numero chiuso delle iscrizioni alle Università – diventi irrilevante, per coloro che si siano iscritti presso Università di altri Paesi dell'Unione.

Processo amministrativo. Errore scusabile.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2139 - Pres. Severini, Est. Giovagnoli

Qualora un provvedimento non abbia indicato i termini e l'autorità cui si poteva ricorrere e sia stato impugnato tardivamente, il giudice amministrativo può ravvisare un errore scusabile solo se sussistono circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, che rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha condiviso un orientamento consolidato (cfr. Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5055; Sez. VI, 16 maggio 2006, n. 2673), ritenendo, nella specie, non scusabile l'errore della parte che aveva impugnato tardivamente un provvedimento di revoca di una attestazione SOA, che per pacifica giurisprudenza ha natura autoritativa ed è impugnabile innanzi al giudice amministrativo.

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2208 - Pres. Severini, Est. De Nictolis

Un sindacato è legittimato ad impugnare un atto lesivo per un singolo iscritto quando sussiste anche una lesione dell'interesse statutariamente tutelato, ma non è legittimato ad impugnare anche un atto che abbia leso una delle categorie rappresentate, che si ponga in posizione contrapposta ad altre categorie rappresentate, perché in tal caso vi sarebbe una non consentita sostituzione processuale.

[Link al testo sentenza](#)

Autorità amministrative indipendenti. Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2387 - Pres. Maruotti, Est. De Nictolis

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato può qualificare come decettiva la pubblicità, quando una dicitura in diretta induca nei telespettatori il convincimento che si tratti di un telequiz e non di una televendita.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Controinteressato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2397 - Pres. Maruotti, Est. Castriota Scanderbeg

Va annullata con rinvio la sentenza del TAR, che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica al controinteressato, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, quando alla data della camera di consiglio ancora non risulti decorso il termine di impugnazione e, per di più, il ricorrente – prima della pubblicazione della sentenza - depositi la copia del ricorso tempestivamente notificata al controinteressato.

[Link al testo sentenza](#)